


CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
TRA
DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA
E
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 33 del 27 febbraio 2015, ha nominato la dott.ssa Chiara Gibertoni quale Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna;
- la dott.ssa Chiara Gibertoni, con nota acquisita in atti in data 26 febbraio 2015 al prot. n. PG/2015/121241 ha formalmente accettato la nomina e ha dichiarato di:
 - a) non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconfiribilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/92;
 - b) non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconfiribilità dell'incarico o in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarico presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
 - c) non incorrere in casi di conflitti di interesse disciplinati nello schema di contratto approvato dalla deliberazione di Giunta regionale n.160 del 23 febbraio 2015;



d) non soggiacere ad ulteriori limiti o divieti che non consentono, in base alla normativa vigente, di assumere l'incarico di direttore general dell'Azienda USL di Bologna.

Dato atto che la dott.ssa Chiara Gibertoni ha frequentato il corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione di gestione sanitaria, previsto dal quarto comma dell'art. 3-bis del D. Lgs. 502/92;

tutto ciò premesso

tra i Signori

- Stefano Bonaccini, nato a Modena il giorno 1 gennaio 1967 domiciliato per la carica in Bologna, Viale A. Moro,52, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta regionale;

e


- la dott.ssa Chiara Gibertoni, nata a Modena il giorno 19 luglio 1966 (CF GBRCHR66L59F257N), residente in _____

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

La Regione Emilia-Romagna conferisce l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna alla dott.ssa Chiara Gibertoni. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 3 bis,



commi 5 e 6, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 3 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 29.

Art. 2

(Compiti ed impegno esclusivo del Direttore generale)

La dott.ssa Chiara Gibertoni si impegna a svolgere le funzioni di Direttore Generale stabilite dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dalla normativa regionale vigente, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.


In particolare si impegna a esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, regolamenti e atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Ogni attività puramente occasionale, svolta al di fuori dell'Azienda sanitaria, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale competente in materia di sanità della Regione Emilia-Romagna. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di attività, uffici o cariche che comportino un impegno lavorativo ricorrente e continuativo o che comunque si ponga un pregiudizio della funzione di direttore generale.

Art. 3

(Principi di riferimento)

Il Direttore generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelli previsti dagli artt. 1 e



2 della L.R. n. 29/04. Egli risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, nei termini meglio specificati dagli articoli successivi, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.


La dott.ssa Chiara Gibertoni, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e del D. Lgs. 196/2003, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione Emilia-Romagna ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.


Art. 4

(Trattamento economico)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in materia di trattamento economico, è corrisposto al Direttore generale dell'Azienda USL di Bologna, a carico del proprio bilancio, un compenso annuo omnicomprensivo di Euro 154.937,00 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/00), al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.





Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni di direttore generale.

La dott.ssa Chiara Gibertoni prende atto che il corrispettivo è determinato nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa statale e regionale e della piena congruità dello stesso, in riferimento alle funzioni assegnate. La dott.ssa Chiara Gibertoni accetta, pertanto, espressamente che il corrispettivo medesimo non potrà essere elevato o in alcun modo riconosciuto diversamente da quanto previsto dal presente articolo, sino a nuove ed eventuali disposizioni in materia.


Art. 5

(Obiettivi e sistemi di verifica)

Gli obiettivi dell'Azienda attengono al funzionamento dei servizi ed ai risultati di salute ed assistenziali e sono individuati in coerenza con le indicazioni normative e programmatiche di rango statale e regionale.

Più in particolare, gli obiettivi valevoli per il Direttore Generale:

- a) sono quelli assegnati con la deliberazione della Giunta regionale n. 169 del 23 febbraio 2015 al momento della designazione e si articolano anche in rapporto alle risorse e alle caratteristiche peculiari dell'Azienda;
- b) sono quelli individuati annualmente dalla Giunta regionale nell'esercizio di programmazione delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale.



Al momento della individuazione degli obiettivi di mandato e della formulazione degli obiettivi annuali, la Giunta regionale stabilisce:


aa) quelli connessi al rapporto contrattuale, il cui mancato raggiungimento per cause imputabili alla sua responsabilità gestionale, costituisce, salvo verifica, un grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza del direttore generale, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7-bis, del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

bb) quelli, individuati nell'ambito della programmazione annuale, cui correlare la percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 4, entro il limite massimo del 10 per cento del trattamento economico spettante.

La Giunta regionale provvede alla verifica del conseguimento o del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), da parte del direttore generale, decorsi 18 mesi dalla nomina, ai fini della conferma dell'incarico ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Giunta regionale provvede altresì annualmente alla verifica degli obiettivi di cui alle precedenti lettere aa) e bb), ai fini, rispettivamente, del mantenimento del rapporto contrattuale e della eventuale integrazione del trattamento economico.

I procedimenti di verifica sono conclusi entro i 6 mesi successivi all'anno oggetto di valutazione. L'esito negativo in merito al raggiungimento degli obiettivi connessi al rapporto contrattuale



comporta, oltre che la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 8, la mancata ammissione al trattamento economico aggiuntivo.

Art. 6

(Durata)

Fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del rapporto di cui all'art. 8, l'incarico ha durata di cinque anni a decorrere dal giorno 1 marzo 2015 ed è rinnovabile.


In caso di dimissioni anticipate, la dott.ssa Chiara Gibertoni si impegna a darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il termine di preavviso può essere derogato solo con consenso espresso della Giunta regionale.

Nell'ambito temporale dell'incarico di cui al primo comma, è facoltà della Regione, per motivate ragioni legate alla programmazione regionale o ad esigenze di carattere organizzativo e produttivo, assegnare la dott.ssa Chiara Gibertoni alla direzione generale di altra Azienda o Ente del SSR dell'Emilia-Romagna. In tal caso il corrispettivo sarà quello previsto dalle deliberazioni di Giunta regionale per l'incarico di direttore generale in tali Enti.

Non osta all'esercizio di tale facoltà la valutazione positiva conseguita dalla dott.ssa Chiara Gibertoni nello svolgimento dell'incarico di direzione generale in corso.

Art. 7

(Assenza di conflitto di interessi)



Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2013, è fatto divieto al Direttore generale svolgere a qualunque titolo e in qualunque forma, attività o professione in favore di istituzioni sanitarie, pubbliche o private, che abbiano rapporti convenzionali con Enti del Servizio Sanitario Regionale o in favore di imprese operanti nel settore sanitario che mantengano rapporti contrattuali con i medesimi Enti.

Il Direttore generale non può partecipare a enti, associazioni, organismi comunque denominati, il cui ruolo, l'ambito di attività e le modalità di svolgimento operativo delle attività si pongano in conflitto di interessi con la carica di Direttore Generale dell'Azienda.


L'assenza di conflitto di interessi deve essere garantita dal Direttore generale, ai fini del mantenimento del rapporto contrattuale, anche nei confronti del coniuge.

Art. 8

(Casi di risoluzione)

La risoluzione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale avviene nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del direttore generale che si protragga per oltre sei mesi;
- b) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione aziendale. Il venir meno del rapporto fiduciario, legato ad esigenze di autotutela per l'immagine dell'Amministrazione regionale o all'insorgenza di un





grave conflitto di interessi accertato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, integra la fattispecie dei gravi motivi e determina la risoluzione del contratto;

c) in caso di mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 8 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità;

d) qualora l'Azienda o Ente di cui ricopre l'incarico di Direttore Generale venga soppresso od accorpato ad altra Azienda o Ente del Servizio sanitario regionale, comunque denominato;

e) trascorsi diciotto mesi dalla nomina, in caso di verifica negativa;

f) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato e annuali, definiti ai sensi della lettera aa) dell'art. 5, connessi al rapporto contrattuale, che risultino direttamente imputabili alla responsabilità del direttore generale.


Art. 9

(Indennità di recesso)

Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso, nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8, nonché per dimissioni ai sensi dell'art. 6.

Art. 10

(Spese legali)



Ove si apra procedimento di responsabilità civile, contabile, amministrativa o penale nei confronti del Direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e ineriscano allo status e alle competenze di direttore generale dell'Azienda, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda e anticipata da questa; la relativa spesa è approvata con deliberazione del Direttore generale, previo parere della Regione e trasmessa al Collegio sindacale.

In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore stesso, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 11

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12

(Registrazione)



Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.


Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della dott.ssa Chiara Gibertoni

Il Presidente della Giunta Regionale

dott.ssa Chiara Gibertoni


Bologna,





*Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice civile il dott.ssa
Chiara Gibertoni dichiara di accettare espressamente le clausole di
cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.*

dott.ssa Chiara Gibertoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chiara Gibertoni', written in a cursive style.

